



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

XI LEGISLATURA

Proposta di legge

Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

REG. GEN. N. 376

Ad iniziativa del consigliere: Vincenzo Alaia – Luigi Abbate – Francesco Iovino.

Approvato

Nella seduta del 26 / 09 / 2024

All'unanimità

Relatori

**Consigliere Vincenzo Alaia (maggioranza)
Consigliere Carmela Rescigno (minoranza)**



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Indice Articolato

Art. 1 Finalità

Art. 2 Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria

Art. 4 Entrata in vigore



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 1 (Finalità)

1. È istituito presso la Regione Campania il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.
2. Gli informatori scientifici regolarmente inseriti nel Registro regionale di cui al comma 1 garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore dei sanitari.

Articolo 2



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

(Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco)

1. Sono iscritti al Registro regionale di cui all'articolo 1 coloro che esercitano l'attività di informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, nel territorio della Regione Campania.
2. Il Registro regionale, così come formato, costituisce l'elenco regionale di tutti i soggetti accreditati allo svolgimento dell'attività di informazione scientifica.
3. Le modalità di iscrizione al Registro regionale sono definite con apposito regolamento regionale ed è predisposto dalla Direzione generale tutela salute e coordinamento del sistema sanitario regionale, sentite le Associazioni di informatori scientifici maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Campania.